




REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO



<p>Registro proposte atti deliberativi n. 22_/1° del 03/03/16 Settore 1° - Servizio: Turismo e Spettacolo.</p> <p>> Proposta depositata all'Ufficio proposte atti deliberativi il 07/03/2016_ con il parere favorevole del Capo del Settore, registrata al n.43 anno 2016</p> <p>> Consegna all'Ufficio del Responsabile dei Servizi Finanziari con nota del 03/03/2016 e restituita con nota del 05/03/2016 .</p> <p>> Sottoposta all'esame della Giunta Municipale nella seduta del 08/03/2016, ore 13,15 .</p>	<p style="text-align: center;">ESECUTIVITA'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.</p>
--	--

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 28 del 08/03/16

OGGETTO: Concessione patrocinio oneroso all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Le Farfalle Mazara" di Mazara del Vallo per la realizzazione della manifestazione denominata "Gara sociale di Baton Twirling" - Mazara del Vallo – Palazzetto dello Sport – 20 marzo 2016.

L'anno duemilasedici addì otto del mese di marzo, alle ore 13,15 nella sede del Palazzo Municipale,

LA GIUNTA COMUNALE

composta da:

		P	A			P	A
1) Cristaldi Nicolò	Sindaco	X		5) Spagnolo Pasqua	Assessore	X	
2) Bonanno Silvano	Assessore		X	6) Billardello Vito	Assessore	X	
3) Monteleone Anna	Assessore	X		7) Vassallo Vito	Assessore		X
4) Ballatore Vito	Assessore	X					

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa A. Marascia, presiede la seduta il Sindaco On.le Nicolò Cristaldi. Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Oggetto: Concessione patrocinio oneroso all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Le Farfalle Mazara" di Mazara del Vallo per la realizzazione della manifestazione denominata "Gara sociale di Baton Twirling" - Mazara del Vallo – Palazzetto dello Sport - 20 marzo 2016.

TESTO DELLA PROPOSTA

VISTA l'istanza prot. n. 12752 del 26/02/2016 con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Le Farfalle Mazara", con sede legale in Mazara del Vallo in via Francesco Guicciardini n. 7, propone la realizzazione di una manifestazione denominata "Gara sociale di Baton Twirling", che avrà luogo in Mazara del Vallo presso il Palazzetto dello Sport di C/da Affacciata nella giornata di domenica 20 marzo 2016, chiedendo altresì il patrocinio oneroso del Comune;

CONSIDERATO che l' A.C., ritenendo meritevole l'iniziativa, intende concedere un sostegno economico per la manifestazione in argomento per un importo di € 1.000,00, pari al 23,8% del disavanzo formalmente preventivato di € 4.201,67;

VISTO il vigente Regolamento comunale "Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, gruppi, comitati ed enti pubblici e privati non specificatamente individuati", approvato con deliberazione consiliare n. 182/CC del 20/12/2002 e successive integrazioni e modifiche da ultimo con delibera consiliare n. 99 del 19/11/2008, esecutivo ai sensi di legge, che all'art. 34 bis, commi 7/12, disciplina la concessione dei patrocini onerosi;

CONSIDERATO che la norma suddetta sancisce, fra l'altro, che il patrocinio oneroso, da richiedersi con istanza munita di relazione, programma e preventivo di spesa, entro il termine perentorio di 30 giorni precedenti alla data dell'evento, comporta la concessione di un contributo economico non superiore ad € 2.000,00 ed in ogni caso non superiore al 70% del disavanzo formalmente preventivato;

CONSIDERATO che nel caso in specie sussistono le condizioni previste dal Regolamento suddetto per la concessione del patrocinio oneroso;

VISTA la direttiva del 09/05/2011 prot. n. 30867 e successiva nota di data 10/05/2011 avente ad oggetto "schema motivazionale contributi" trasmessa a mezzo e-mail dal Segretario/Direttore Generale con riferimento all'art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge n.122/2010;

VISTI i pareri 6, 7 e 11 2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria con i quali:

- a) si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsor, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- b) occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;

- c) non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;

- d) (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale"; di conseguenza, se la cura dell'interesse della collettività si allarga anche agli interessi economici, sostanzialmente ogni iniziativa culturale o turistica ha delle ricadute potenzialmente positive, sì da giustificare *in re ipsa* un sostegno economico non fondato su un intento promozionale;

VISTO, altresì, il parere della Corte dei conti, Sezione Lombardia 31.3.2011, n. 164, che specifica, espressamente per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali: "In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di finanziamenti ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o i contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia)", aggiungendo che in

attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso “lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l’amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato”;

RILEVATO, ancora, che la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche, col parere 29 marzo 2011, n. 13, ha assunto una posizione ancora più estensiva delle Sezioni Liguria e Lombardia, ritenendo in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti dall’articolo 6, commi 8 e 9, della legge 122/2010 ai contributi locali, in quanto:

- alla parola “sponsorizzazioni” non si può attribuire un significato “lato” o “atecnico”, ma quello proprio di pubblicità in forma indiretta;
- la verifica della sussistenza del fine sussidiario risulta oggettivamente di difficile applicazione ed oggetto di valutazioni teleologiche estremamente discrezionali;
- la ricerca del fine teleologico della sussidiarietà come discriminare ai fini dell’ammissibilità della spesa per contributi “rappresenta un non divisibile quid pluris rispetto al testo normativo”;
- le chiavi di lettura suggerite dalla maggior parte delle sezioni regionali, secondo la Sezione Marche non si pongono in linea con la competenza a gestire funzioni generali di sostegno (anche economico) al territorio, riconosciute per altro agli enti locali dalla Costituzione e dal d.lgs 267/2000;

VISTO che per tali ragioni la Sezione Marche ha rimesso la questione interpretativa alle Sezioni Riunite;

RICONOSCIUTO, comunque, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall’articolo 6, commi 8 e 9, alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall’altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell’immagine dell’ente;

CONSIDERATO che, l’assegnazione del contributo in oggetto è possibile, in relazione a quanto segue:

a) presupposti di fatto: l’iniziativa del privato, oggetto dell’istanza di contributo, è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi di un’attività posta in essere dal privato, per estendere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del comune infatti:

- l’iniziativa riguarda un’attività utile alla promozione e alla diffusione dello sport nella città di Mazara del Vallo, che rientra nelle competenze del Comune, oltre che nel programma amministrativo dell’Ente;
- è di interesse generale, dal momento che l’attività sportiva amatoriale assume anche una valenza promozionale della Città, del suo territorio e dei suoi beni culturali e paesaggistici e, pertanto, di pubblico interesse, mira a realizzare le finalità istituzionali dell’ente locale, come disciplinate dallo Statuto comunale;

b) la concessione del contributo, inoltre, risponde ai seguenti criteri:

- efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di raggiungere uno dei principali obiettivi programmatici dell’amministrazione comunale che è quello di valorizzare la città di Mazara del Vallo sotto il profilo sportivo, turistico e culturale;
- efficienza: in quanto permette di incrementare il livello di promozione e diffusione dello sport nel territorio comunale con evidenti ricadute positive anche in ambito economico ;
- economicità: se l’iniziativa fosse svolta dal comune direttamente, il costo sarebbe certamente superiore al contributo erogabile di € 1.000,00 proposto dall’amministrazione comunale;
- infine l’attività risponde ai requisiti di qualità, quali, in particolare, il libero accesso di tutti i cittadini;

RITENUTO, pertanto, di concedere alla suddetta Associazione, per le finalità predette, esclusivamente il patrocinio oneroso nella misura di €. 1.000,00, pari al 23,8% del disavanzo formalmente preventivato di €. 4.201,67, con esclusione di ogni altro onere a carico di questo Ente, alla cui liquidazione si addiverrà con successivo provvedimento dirigenziale dopo l’espletamento della manifestazione ai sensi dell’art. 30 del suddetto Regolamento ed in particolare del comma 3, che testualmente recita: “*La liquidazione del contributo nella percentuale determinata in sede di promessa avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata. Nel caso invece sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell’importo promesso in sede di accettazione dell’istanza*”, norma a tal fine espressamente richiamata dal sopra citato art. 34 bis, comma 12;

DATO ATTO che la concessione del presente contributo relativamente al pertinente capitolo di spesa 4061/2, rispetta il disposto di cui ai dodicesimi di bilancio ai sensi dell’art. 163 del d.lgs n. 267/2000;

SPECIFICATO che il presente provvedimento obbliga il beneficiario a riportare su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma araldico ufficiale del Comune di Mazara del Vallo, dando atto della relativa concessione del patrocinio e che, in ogni caso, resta in capo all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Le Farfalle Mazara", titolare dell'evento, ogni adempimento, onere e spesa, nonché ogni connessa responsabilità civile e penale per l'organizzazione della manifestazione in argomento;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) Di concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Le Farfalle Mazara", con sede legale in Mazara del Vallo in via Francesco Guicciardini n. 7, ai sensi dell'art. 34 bis del vigente Regolamento dei contributi, il patrocinio oneroso del Comune con la concessione di un contributo di €.1.000,00, pari al 23,8% del disavanzo formalmente preventivato di €. 4.201,67 a sostegno dell'organizzazione dell'evento denominato "Gara sociale di Baton Twirling", che avrà luogo in Mazara del Vallo presso il Palazzetto dello Sport di C/da Affacciata nella giornata di domenica 20 marzo 2016.

2) Di demandare al Dirigente del 1° Settore "Affari Generali, Sociali e Culturali" gli atti consequenziali ai fini del relativo impegno della spesa sul pertinente capitolo 4061/2 dando atto che viene rispettato il limite ed il disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 4, commi 3 e 7, del vigente Regolamento di Contabilità, interventi in dodicesimi delle somme previste nell'intervento;

3) Dare atto che alla successiva liquidazione del patrocinio oneroso per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi, si procederà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione dei contributi ed in particolare dall'art. 30, commi 3 e 4, espressamente richiamati dall'art. 34 bis sopra citato.

4) Di dare atto che il presente provvedimento obbliga il beneficiario a riportare su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma araldico ufficiale del Comune dando atto della relativa concessione del contributo e che, in ogni caso, resta in capo all'Associazione, titolare dell'evento, ogni adempimento, onere e spesa, nonché ogni connessa responsabilità civile e penale per l'organizzazione della manifestazione in argomento.

5) Trasmettere copia del presente provvedimento:

- ai Dirigenti del 1° e 2° Settore;
- all'addetto stampa per l'opportuna divulgazione dell'iniziativa;
- all'associazione "Le Farfalle Mazara", (indirizzo e-mail: tittybarbera@libero.it).

6) Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
L'Istruttore Amm.vo Contabile
Vito Pantaleo

Il proponente
Assessore Dott. Vito Billardello

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del combinato-disposto dell'art. 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepito con l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, convertito con modifiche con l. 213/2012, si esprimono i seguenti pareri:

a) sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere **favorevole** tenuto conto delle direttive a firma del Segretario/Direttore Generale richiamate nelle premesse del provvedimento.

Mazara del Vallo, li 02/03/2016

Il Dirigente del 1° settore

Dott.ssa M. Gabriella Marascia

b) sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole

Mazara del Vallo, li 05/03/2016

Il Dirigente del 2° settore

Dott.ssa M. Stella Marino

-----oOo-----
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri espressi ai sensi di legge;

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

2) Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

IL SINDACO
_On.le Nicolò Cristaldi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa A. Marascia

L'ASSESSORE ANZIANO

Anna Monteleone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione on-line che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune www.comunemazaradelvallo.tp.it per quindici giorni consecutivi dal 11/03/2016 al 25/03/2016, a norma dell'art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44.

Dalla Residenza Municipale _____

L'addetto alla pubblicazione on-line

in fede

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e s.m.i.)

Lo stesso giorno dell'adozione, essendo stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva (Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e (s.m.i.)

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa A. Marascia

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
